

Direttiva per le scuole e i corsi di lingua italiana

(Secondo il regolamento delle attività culturali della Pro Ticino, art. 2.2.1.)

1. Le Sezioni sono responsabili dell'organizzazione della scuola e dei corsi di lingua italiana.
Sono ammessi alle scuole i soci della Pro Ticino, come pure i loro famigliari. Sono pure ammessi i non soci che condividono i principi della Pro Ticino.
2. Il programma delle scuole riguarda soprattutto l'apprendimento della lingua italiana; può estendersi anche a nozioni storiche, geografiche e civiche del Canton Ticino e più in generale agli aspetti culturali del Cantone.
3. Le lezioni impartite sono di principio gratuite. Le singole Sezioni possono decidere di applicare il pagamento di una retta a prezzo modico.
4. La nomina degli insegnanti come pure dei membri della Commissione scolastica è di competenza della Sezione. La Sezione veglia affinché gli insegnanti dispongano delle competenze necessarie al loro ruolo.
5. Se il numero degli allievi lo richiede, è possibile organizzare diverse classi d'insegnamento. L'assegnazione degli allievi alle diverse classi spetta all'insegnante.
6. Le lezioni sono impartite a complemento dei corsi delle scuole pubbliche locali. Per la durata dei corsi e le vacanze, fanno stato i regolamenti delle scuole pubbliche locali. È possibile l'organizzazione di corsi a moduli.
7. L'ammissione ai corsi ha luogo previa domanda alla Sezione da parte dei genitori o dell'interessato stesso.
8. Gli allievi sono tenuti a seguire regolarmente le lezioni. In caso di mancata frequenza delle lezioni, è richiesta una giustificazione scritta. Non è previsto un rimborso in caso di mancata frequenza, salvo per giustificati motivi.
9. Per l'insegnamento della lingua italiana si fa uso dei libri di testo e del materiale scelti dall'insegnante.
10. L'insegnante, alla fine dell'anno scolastico o al termine del periodo dei corsi, ha la facoltà di sottoporre gli allievi a una valutazione (esame).
11. La Sezione, e per essa l'insegnante, a fine corso rilascia ad ogni allievo un attestato di frequenza.
12. Lo stipendio dell'insegnante è fissato dal Comitato sezionele.
13. Le scuole e i corsi di italiano sono sussidiati dal Comitato Centrale.
14. Entro la fine di settembre di ogni anno, le Sezioni comunicano al Comitato Centrale:
 - a) il numero degli allievi adulti che hanno frequentato i corsi distinguendo soci e non soci;
 - b) il numero di allievi sotto i 18 anni che hanno frequentato i corsi.

Su presentazione dei conti relativi ai corsi di italiano e delle pezze giustificative corrispondenti, le spese sostenute a favore della scuola o dei corsi di lingua italiana sono rimborsate dal Comitato Centrale con un contributo annuo di base di

CHF 1'000.00 più CHF 100.00 per ogni allievo minorenni, fino ad una somma massima di CHF 2'500.00.

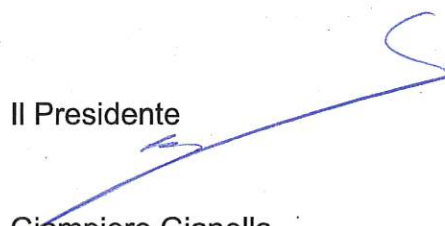
Nei conti devono figurare:

- le spese relative all'affitto delle sale;
- il salario degli insegnanti;
- le spese per il materiale didattico;
- le spese di iscrizione ad eventuali esami riconosciuti;
- i contributi pagati dagli allievi adulti.

La presente Direttiva è approvata dal Comitato Centrale nella riunione del 13.09.2025 ed entra in vigore il 1° ottobre 2025.

Per il Comitato Centrale

Il Presidente


Giampiero Gianella

La Segretaria


Simona Bergonzoli